



**Comune di TALMASSONS**  
**Provincia di UDINE**

**Regolamento per la disciplina dell'istituto  
dell'interpello, del reclamo e della  
mediazione**

*DISPOSIZIONI ATTUATIVE E REGOLE PROCEDURALI RIGUARDANTI LE  
NORME FONDAMENTALI PREVISTE DAL D.LGS.156/2015*

**Approvato con delibera del  
Consiglio Comunale n. 14 del  
30.06.2016**

## **Indice**

<b>Articolo 1</b> – Oggetto .....	<b>3</b>
<b>Articolo 2</b> – Istituto dell'Interpello .....	<b>3</b>
<b>Articolo 3</b> – Soggetti, termine e modalità di presentazione dell'istanza dell'Interpello .....	<b>3</b>
<b>Articolo 4</b> – Contenuto dell'istanza dell'Interpello.....	<b>4</b>
<b>Articolo 5</b> – Effetti della presentazione dell'istanza dell'Interpello .....	<b>5</b>
<b>Articolo 6</b> – Risposta dell'Interpello .....	<b>5</b>
<b>Articolo 7</b> – Effetti della risposta dell'Interpello .....	<b>5</b>
<b>Articolo 8</b> – Inammissibilità dell'istanza dell'Interpello.....	<b>6</b>
<b>Articolo 9</b> – Istituto del reclamo e della mediazione .....	<b>7</b>
<b>Articolo 10</b> – Norma di rinvio.....	<b>8</b>
<b>Articolo 11</b> – Abrogazioni.....	<b>8</b>
<b>Articolo 12</b> – Entrata in vigore .....	<b>8</b>

## **Articolo 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO D'APPLICAZIONE**

*Si premette che l'art. 8, comma 3, del D.lgs. n. 156/2015 ha accertato l'obbligo di adeguare l'ordinamento giuridico del Comune alle disposizioni di cui al titolo I° del menzionato Decreto Legislativo. Vengono qui recepiti i principi sanciti dalla norma sull'interpello, cui si aggiungono la disciplina del reclamo e della mediazione regolate dal medesimo decreto legislativo*

*Restano ovviamente recepiti nell'ordinamento giuridico comunale tutti i principi e le norme di coordinamento stabiliti dalla Legge n. 212/2000 ( Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente).*

*Il presente regolamento viene adottato nei limiti e ambiti sanciti dall'art. 52 del D.lgs.446/1997.*

## **Articolo 2**

### **Istituto dell'Interpello**

*L'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i. disciplina il diritto di interpello dei contribuenti dei tributi comunali.*

*Il diritto all'interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.*

*Il contribuente può interpellare il Servizio Tributi del Comune per ottenere risposte riguardanti fattispecie concrete e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie.*

## **Articolo 3**

### **Soggetti, termine e modalità di presentazione dell'istanza di interpello**

*1. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente ovvero dal soggetto che è obbligato a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dello stesso ovvero è tenuto insieme con questi o in suo luogo all'adempimento dell'obbligazione tributaria.*

*Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 7.*

*2. L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero per l'effettuazione del versamento*

con riferimento alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima. A tal fine, non rileva il termine entro il quale il Comune deve rendere la propria risposta.

3. L'istanza di interpello deve essere presentata con una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo pec all'indirizzo [comune.talmassons@certgov.fvg.it](mailto:comune.talmassons@certgov.fvg.it);
- b) a mezzo e-mail all'indirizzo [tributi@com-talmassons.regione.fvg.it](mailto:tributi@com-talmassons.regione.fvg.it);
- c) a mezzo fax al numero **0432765235**;
- d) con consegna al protocollo generale dell'Ente ubicato alla Via Tomadini n. 15;
- e) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviato a COMUNE DI TALMASSONS via Tomadini n. 15 33030 - Talmassons

#### **Articolo 4**

##### **Contenuto dell'istanza dell'interpello**

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto all'interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale, l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante dove devono essere inoltrate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della soluzione del caso prospettato. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

## **Articolo 5**

### **Effetti della presentazione dell'istanza dell'interpello**

1. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

## **Articolo 6**

### **Risposta dell'interpello**

1. Il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce formula la propria risposta entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. La risposta all'istanza di interpello deve essere scritta e motivata ed è comunicata al contribuente attraverso i recapiti anche telematici comunicati dall'istante.

3. Per le questioni particolarmente complesse, il funzionario responsabile del tributo, nel termine previsto per la risposta, può acquisire pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.

4. Nei casi diversi da quelli di cui al successivo articolo 8, in ipotesi di carenza dell'istanza dei requisiti di cui al precedente articolo 4, il funzionario responsabile del tributo invita il contribuente a regolarizzarla entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ente. I termini per la risposta, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

5. Quando non è possibile fornire la risposta sulla base dei documenti allegati, il funzionario responsabile del tributo richiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso la risposta è resa entro 60 giorni dalla ricezione da parte del Comune della documentazione integrativa prodotta dal contribuente.

La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di 1 anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti.

## **Articolo 7**

### **Effetti della risposta dell'interpello**

1. La risposta non vincola il contribuente.

2. La risposta vincola il Comune con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

3. *Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è nullo.*

*Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune; con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.*

4. *In caso di mancata risposta nei termini di cui al precedente articolo 6, si intende che il Comune concorda con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.*

5. *La risposta all'istanza di interpello non è impugnabile.*

## **Articolo 8**

### **Inammissibilità dell'istanza dell'interpello**

1. *L'istanza di interpello è inammissibile se:*

- a) è priva dei dati identificativi dell'istante;*
- b) manca la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;*
- c) non è presentata prima della scadenza degli obblighi tributari;*
- d) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie;*
- e) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto una risposta, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;*
- f) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;*
- g) il contribuente, invitato a integrare l'istanza che si assume carente, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.*

## **Articolo 9**

### **Istituti del Reclamo e della mediazione**

1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del D.lgs.546/1992.

2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.

4. Il responsabile della mediazione, provvede all'esame del reclamo e della proposta di mediazione.

5. Il responsabile della mediazione, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.

6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura stabilita dalla Legge che, al momento, è del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di

*mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.*

#### **Articolo 10**

##### **Norma di rinvio**

*1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.*

#### **Articolo 11**

##### **Abrogazioni**

*1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento.*

#### **Articolo 12**

##### **Entrata in vigore**

*1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.*